

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA IPOTESI DI FUSIONE DELLA SOCIETÀ MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **09:45** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

| | |
|----------------------|----------|
| ALESSANDRI ALBERTO | Presente |
| BARBIERI NICOLA | Presente |
| DELLONTI DAVIDE | Presente |
| LAVANNA OMAR | Presente |
| MERENDONI LAMBERTO | Presente |
| NICOLELLI ENRICO | Presente |
| PAOLINI GIUSEPPE | Presente |
| PAOLUCCI FRANCESCA | Assente |
| PASCUZZI DOMENICO | Presente |
| PIEROTTI ANDREA | Presente |
| SIROTTI MASSIMILIANO | Presente |
| TAGLIOLINI DANIELE | Presente |
| UCCHIELLI PALMIRO | Presente |

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Barbieri Nicola, Dellonti Davide, Nicoielli Enrico.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che con proprio atto deliberativo n. 22 del 29/09/2017 ad oggetto “aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate” si è provveduto ad aggiornare il piano di razionalizzazione già approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 30/03/2015;
- che con lo stesso atto si è dato mandato al Direttore Generale di procedere ad una verifica della fattibilità giuridica e contabile della procedura di fusione per incorporazione della Società Megas Net S.p.A. con la Società Marche Multiservizi S.p.A., redigendo apposita relazione tecnica, economica e giuridica da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale;

Considerato:

- che la società partecipata Megas.Net S.p.A. svolge il servizio di illuminazione pubblica, i servizi di consulenza energetica in alcuni comuni della provincia, nonché la gestione patrimoniale di alcuni beni afferenti il servizio di distribuzione gas ed il servizio idrico integrato;
- che la società partecipata Marche Multiservizi gestisce il servizio di illuminazione pubblica ed igiene ambientale nonché distribuzione gas e idrico integrato ed in tali attività è compresa la realizzazione degli investimenti in reti ed impianti nonché l’erogazione del relativo servizio.

Rilevato quindi che le società svolgono attività identiche nel servizio illuminazione pubblica e attività simili nella distribuzione gas e idrico integrato;

Vista ora la relazione redatta dal Direttore Generale al fine di fornire al Presidente ed ai Consiglieri elementi utili a valutare l’interesse pubblico e la fattibilità giuridica della prospettata operazione di fusione per incorporazione, dalla quale si evince che detta operazione garantisce la creazione di un significativo valore aggiunto delle reti gas con un range stimato dai 50 ai 54 milioni di euro, oltre ad altri vantaggi specificatamente dettagliati nella relazione;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto di dare mandato al Presidente della Provincia di procedere, fatti salvi ulteriori approfondimenti giuridici delle problematiche evidenziate nella suddetta relazione, con l'ipotesi di fusione per incorporazione della Società Megas Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 164/2000;
- il D.Lgs 112/2008;
- il D.L. 138/2011;
- il D.L. 179/2012;
- il D.LGS. 175/2016;
- l'art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione tecnica, economica e giuridica predisposta, su indicazione del Consiglio Provinciale, dal Direttore Generale dell'ente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Presidente della Provincia di procedere, fatti salvi ulteriori approfondimenti giuridici delle problematiche evidenziate della relazione suddetta, con l'ipotesi di fusione, per incorporazione, della Società Megas Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;
- 3) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ____

TIMBRO

Firma _____ --



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

RELAZIONE SULL'IPOTESI DI
**FUSIONE DELLA SOCIETA' MEGAS-NET S.P.A.
NELLA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.**

Sezioni

- 1) Il percorso
- 2) Lo scenario nazionale e locale
- 3) Dati di sintesi di Megas Net S.p.A.
- 4) Gli scenari possibili
- 5) Analisi delle problematiche giuridiche
- 6) Appendice normativa

Sezione 1 – Il Percorso

Fasi del percorso di fusione di Megas.Net in MMS

1. Deliberazione dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale per la revisione straordinaria delle Partecipazioni ex D.Lgs. 175/2016 art.24
2. Consiglio Provinciale per approvazione atto di indirizzo per la fusione (8 novembre)
3. Megas.Net: Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art.13, lett. F) dello Statuto per l'approvazione dell'atto di indirizzo per la fusione (max 15 nov 2017)
4. Nomina consulente legale per entrambe le società.

Nomina da parte di Megas.Net dell'advisor per la valutazione di Megas.Net

Nomina da parte di Marche Multiservizi dell'advisor per la valutazione di Marche Multiservizi

5. Predisposizione del progetto di fusione e dell'accordo quadro
6. Approvazione da parte degli organi amministrativi di Megas.Net e di Marche Multiservizi del progetto di fusione e dell'accordo quadro
7. Approvazione dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale del progetto di fusione e dell'accordo quadro (30 novembre 2017)
8. Approvazione progetto di fusione e accordo quadro da parte delle Assemblee Straordinarie delle due Società
9. Atto notarile di fusione (1 gennaio 2018)

Valori ipotetici delle società per l'ordine di grandezza dell'operazione

Marche Multiservizi 140 Mln Megas.Net 45 Mln MM NEW 185 Mln

Cash 15 Mln a favore degli Enti Locali soci di Megas.Net

Sezione 2 - Lo scenario locale e nazionale

Suddivisione ATEM (ambiti territoriali minimi) sul territorio


Numero e suddivisione degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas individuati dal Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011)

| Regione | n° ATEM |
|-----------------------|------------|
| Piemonte | 19 |
| Valle d'Aosta | 1 |
| Lombardia | 36 |
| Trentino Alto Adige | 4 |
| Veneto | 15 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6 |
| Liguria | 6 |
| Emilia Romagna | 12 |
| Toscana | 11 |
| Marche | 6 |
| Umbria | 3 |
| Lazio | 10 |
| Abruzzo | 7 |
| Molise | 2 |
| Campania | 11 |
| Puglia | 9 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 4 |
| Sicilia | 12 |
| Totale | 177 |

Fonte: AEEGSI, Relazione Annuale 2016

Per la Regione Marche gli ATEM individuati sono :

- 1 Pesaro e Urbino
- 2 Ancona
- 3 Macerata 1 Città di Macerata e Ovest
- 4 Macerata 2 Nord Est
- 5 Fermo
- 6 Ascoli Piceno



Aziende distribuzione gas

Nel 2016 i soggetti attivi sono risultati 219, sette in meno rispetto al 2015 : sette operatori sono entrati nel 2016 (nel 2015 non erano presenti), mentre 14 sono quelli che erano operativi nel 2015, ma non più nel 2016. La variazione del numero dei soggetti è interamente dovuta agli effetti delle incorporazioni e delle operazioni di riordino delle attività di distribuzione all'interno dei gruppi societari.

La suddivisione dei distributori in base al numero dei clienti serviti evidenzia:

- 8 distributori molto grandi che servono più di 500.000 clienti, numero sostanzialmente invariato dal 2012,
- 20 distributori di grandi dimensioni, con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 500.000,
- 22 medi con un numero di clienti compreso tra 50.000 e 100.000
- 110 piccoli con un numero di clienti compreso tra 5.000 e 50.000
- 59 piccolissimi con meno di 5.000 clienti.

Le incorporazioni e le cessioni/acquisizioni di attività all'interno dei gruppi, in sostanza, sono avvenute all'interno dei segmenti di dimensione intermedia (grandi – piccoli - piccolissimi) che, quindi, hanno visto ridursi il numero di imprese attive, mentre il numero dei distributori molto grandi è rimasto invariato.

| OPERATORI (A) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NUMERO | 235 | 227 | 226 | 228 | 228 | 226 | 220 |
| Molto grandi | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Grandi | 23 | 25 | 27 | 26 | 22 | 22 | 20 |
| Medi | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Piccoli | 112 | 114 | 112 | 115 | 117 | 114 | 110 |
| Piccolissimi | 68 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 59 |
| VOLUME DISTRIBUITO M(m3) | 36.336 | 34.295 | 33.913 | 34.241 | 29.470 | 31.184 | 30.944 |
| Molto grandi | 21.016 | 19.677 | 19.309 | 19.553 | 17.414 | 18.375 | 19.462 |
| Grandi | 8.243 | 8.591 | 8.834 | 8.682 | 6.754 | 7.099 | 5.825 |
| Medi | 2.912 | 2.015 | 2.034 | 2.227 | 2.020 | 2.228 | 2.215 |
| Piccoli | 3.909 | 3.780 | 3.512 | 3.578 | 3.105 | 3.297 | 3.246 |
| Piccolissimi | 257 | 233 | 223 | 202 | 176 | 184 | 196 |

Fonte: AEEGSI, Relazione Annuale 2016

Legenda

| | |
|-------------------|--|
| (A) Molto grandi: | operatori con più di 500.000 clienti. |
| Grandi: | operatori con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 500.000. |
| Medi: | operatori con un numero di clienti compreso tra 50.000 e 100.000. |
| Piccoli: | operatori con un numero di clienti compreso tra 5.000 e 50.000. |
| Piccolissimi: | operatori con meno di 5.000 clienti. |

Attività di distribuzione per regione nel 2016

Clienti in migliaia; volumi erogati in M(m3)

| REGIONE | OPERATORI PRESENTI | CLIENTI | COMUNI SERVITI | VOLUMI EROGATI | NUMERO CONCESSIONI | QUOTA SUI VOLUMI | QUOTA SUI CLIENTI |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Piemonte | 27 | 2.108 | 1.094 | 3.461 | 984 | 11,2% | 8,9% |
| Valle d'Aosta | 1 | 23 | 24 | 46 | 36 | 0,1% | 0,1% |
| Lombardia | 52 | 4.908 | 1.581 | 8.259 | 1349 | 26,7% | 20,8% |
| Trentino Alto Adige | 12 | 283 | 170 | 624 | 193 | 2,0% | 1,2% |
| Veneto | 31 | 2.120 | 665 | 3.835 | 549 | 12,4% | 9,0% |
| Friuli Venezia Giulia | 8 | 559 | 198 | 851 | 173 | 2,8% | 2,4% |
| Liguria | 8 | 904 | 158 | 813 | 153 | 2,6% | 3,8% |
| Emilia Romagna | 24 | 2.310 | 395 | 4.004 | 291 | 12,9% | 9,8% |
| Toscana | 10 | 1.633 | 248 | 2.095 | 239 | 6,8% | 6,9% |
| Umbria | 12 | 364 | 95 | 438 | 78 | 1,4% | 1,5% |
| Marche | 27 | 689 | 229 | 859 | 193 | 2,8% | 2,9% |
| Lazio | 14 | 2.328 | 329 | 1.951 | 308 | 6,3% | 9,9% |
| Abruzzo | 25 | 662 | 307 | 628 | 269 | 2,0% | 2,8% |
| Molise | 9 | 131 | 137 | 119 | 134 | 0,4% | 0,6% |
| Campania | 23 | 1.431 | 449 | 943 | 421 | 3,0% | 6,1% |
| Puglia | 9 | 1.348 | 259 | 987 | 256 | 3,2% | 5,7% |
| Basilicata | 13 | 210 | 128 | 175 | 130 | 0,6% | 0,9% |
| Calabria | 10 | 448 | 356 | 251 | 352 | 0,8% | 1,9% |
| Sicilia | 15 | 1.113 | 333 | 603 | 347 | 1,9% | 4,7% |
| ITALIA | - | 23.572 | 7.155 | 30.944 | 6.455 | 100,0% | 100,0% |

Fonte: AEEGSI, Relazione Annuale 2016

Primi venti gruppi operanti nella distribuzione di gas naturale nel 2016 Volumi di gas naturale distribuito in M(m3)

| GRUPPO | ASSETTO SOCIETARIO | VOLUMI | QUOTA | POSIZIONE NEL 2015 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Italgas | Quotata in Borsa | 7.372 | 23,8% | 1° |
| Zi Rete Gas | Quotata in Borsa | 5.329 | 17,2% | 2° |
| Hera | Quotata in Borsa | 2.925 | 9,5% | 3° |
| A2A | Quotata in Borsa | 1.838 | 5,9% | 4° |
| Iren | Quotata in Borsa | 1.324 | 4,3% | 5° |
| Toscana Energia | Mista socio privato Italgas | 1.062 | 3,4% | 6° |
| Ascopiave | Quotata in Borsa STAR | 805 | 2,6% | 7° |
| Linea Group Holding | Privata socio di maggioranza A2A | 617 | 2,0% | 8° |
| Estra | Mista, in corso quotazione in Borsa | 546 | 1,8% | 9° |
| EG Holding | Privata | 387 | 1,3% | 10° |
| AGSM Verona | Mista | 354 | 1,1% | 11° |
| Ambiente Energia Brianza | Mista | 344 | 1,1% | 13° |
| Unión Fenosa Internacional Sa | Privata spagnola | 308 | 0,9% | 14° |

| | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|----------|
| Energiei | Privata | 301 | 1,0% | 15° |
| Dolomiti Energia | Mista | 279 | 0,9% | 17° |
| Gas Rimini | Privata | 278 | 0,9% | 16° |
| Acsm-Agam | Mista quotata in Borsa, partecipata da A2A | 277 | 0,9% | 12° |
| Edison | Privata | 259 | 0,8% | 18° |
| AIM Vicenza | Comune di Vicenza | 249 | 0,8% | 20° |
| AIMAG | Mista | 247 | 0,8% | 19° |
| Altri | | 5.842 | 18,9% | - |
| TOTALE | | 30.944 | 100,0% | - |

Composizione societaria dei distributori

Quote del capitale sociale delle società di distribuzione

| NATURA GIURIDICA DEI SOCI | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Enti pubblici | 34,2% | 32,3% |
| Società diverse | 25,0% | 24,9% |
| Imprese energetiche nazionali | 13,9% | 16,4% |
| Imprese energetiche locali | 12,8% | 13,0% |
| Persone fisiche | 13,2% | 12,7% |
| Imprese energetiche estere | 0,6% | 0,6% |
| Mercato | 0,2% | - |
| Istituti finanziari nazionali | 0,1% | 0,1% |
| TOTALE | 100,0% | 100,0% |

Fonte: AEEGSI, Relazione Annuale 2016

La composizione societaria del capitale sociale dei distributori al 31 dicembre 2016, limitata alle partecipazioni dirette di primo livello, **mostra un'ulteriore diminuzione dell'importanza degli enti pubblici rispetto al 2015: nel 2016**, infatti, gli enti pubblici risultano possedere in media il 32,3% delle quote nelle società di distribuzione, mentre lo scorso anno la media era pari al 34,2% (nel 2014 era al 37,3%). Il 25% è relativo a quote detenute da società diverse. Il 12,7% è la quota di capitale sociale complessivamente detenuta da persone fisiche, anch'essa in discesa rispetto allo scorso anno.

Infrastrutture di distribuzione gas e loro proprietà nel
2016

| REGIONE | CABINE | GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE | ESTENSIONE RETE | | | QUOTA DI PROPRIETÀ DELLE RETI | |
|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | ALTA PRESSIONE | MEDIA PRESSIONE | BASSA PRESSIONE | ESERCENTE | COMUNE E ALTRI(A) |
| Piemonte | 802 | 6568 | 106,5 | 12.865,6 | 11.414,5 | 94,0% | 6,0% |
| Valle d'Aosta | 5 | 51 | 0,0 | 166,6 | 192,2 | 98,5% | 1,5% |
| Lombardia | 1715 | 18169 | 118,7 | 15.096,3 | 32.706,6 | 77,5% | 22,5% |
| Trentino Alto Adige | 224 | 19403 | 192,6 | 2.069,1 | 1.981,9 | 93,3% | 6,7% |
| Veneto | 641 | 12181 | 250,8 | 11.202,1 | 18.950,3 | 82,3% | 17,7% |
| Friuli Venezia Giulia | 127 | 1488 | 5,4 | 2.261,1 | 5.185,6 | 65,8% | 34,2% |
| Liguria | 90 | 3276 | 23,5 | 2.039,3 | 3.991,6 | 98,0% | 2,0% |
| Emilia Romagna | 530 | 7867 | 218,8 | 17.545,1 | 13.111,8 | 70,9% | 29,1% |
| Toscana | 330 | 10222 | 250,2 | 6.688,4 | 9.940,7 | 87,9% | 12,1% |
| Umbria | 183 | 1914 | 100,7 | 1.960,3 | 3.363,4 | 58,7% | 41,3% |
| Marche | 130 | 2311 | 15,3 | 4.588,8 | 4.766,0 | 47,8% | 52,2% |
| Lazio | 330 | 2188 | 174,3 | 7.485,3 | 7.926,4 | 64,0% | 36,0% |
| Abruzzo | 214 | 2112 | 3,7 | 4.888,9 | 5.057,6 | 70,4% | 29,6% |
| Molise | 95 | 500 | 0,8 | 1.110,1 | 1.150,9 | 70,6% | 29,4% |
| Campania | 359 | 5845 | 31,9 | 4.708,4 | 8.268,2 | 79,3% | 20,7% |
| Puglia | 252 | 1785 | 139,7 | 3.517,3 | 8.626,3 | 91,6% | 8,4% |
| Basilicata | 111 | 448 | 0,8 | 968,5 | 1.673,0 | 53,8% | 46,2% |
| Calabria | 241 | 727 | 35,5 | 3.457,5 | 3.559,7 | 89,2% | 10,8% |
| Sicilia | 216 | 1826 | 69,7 | 4.851,3 | 8.990,2 | 93,1% | 6,9% |
| ITALIA | 6.595 | 98.881 | 1.739,1 | 107.470,0 | 150.857,0 | 79,0% | 21,0% |
| di cui non in funzione | - | - | 6,4 | 273,7 | 172,1 | - | - |

(A) Società patrimoniali delle reti.

Fonte: Indagine annuale sui settori regolati.

Mediamente i gestori possiedono il 79% delle reti che gestiscono .


I Comuni, invece, ne possiedono solo il 21%.

Le quote di proprietà variano abbastanza notevolmente da regione a regione.

La Regione Marche risulta essere la Regione italiana con la quota di proprietà pubblica più alta, con una percentuale del 52,2 %, quindi il livello di contendibilità degli Atem sottesi, in considerazione della modesta (ed in alcuni casi nulla) entità del VIR da retrocedere ai gestori uscenti, risulta essere altissimo.

L'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016).

ATEM (Ambito territoriale minimo) Pesaro - Urbino




| | |
|---|--|
| Superficie | 2.305 km ² |
| Popolazione | 335.411 abitanti (2008) 338.146 abitanti (2010) |
| Numero comuni | 48 in totale di cui 46 metanizzati di cui 23 metanizzati e montani |
| Lunghezza rete di distribuzione (km) | 1.822 (2008) 1.865 (2012) |
| Numero di punti di riconsegna attivi | 124.861 (solo gas naturale) |
| Gas distribuito (migliaia di m ³) | 205.524 (2008) 214.027 (2012) |

Fonte: Ministero Sviluppo Economico

ATEM Pesaro – Urbino

| Aziende distributrici gas metano | Punti di riconsegna |
|-----------------------------------|---------------------|
| Marche Multiservizi S.p.a. | 88.029 |
| Sadori Reti S.r.l | 16.976 |
| AES Fano Distribuzione Gas S.r.l. | 19.856 |
| Totale | 124.861 |



SITUAZIONE ATEM CONFINANTI A NORD E SUD CON PESARO-URBINO

| Nord: ATEM DI RIMINI | | Assetto Societario |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| operatore prevalente | Società Gas Rimini | Privata |

| Sud: ATEM DI ANCONA | | Assetto Societario |
|-----------------------------|----------------------|--|
| operatori principali | EDMA Reti Gas S.r.l. | 55% Multiservizi S.p.A., 45% Estra in corso di quotazione |
| | Italgas S.p.a. | quotata in Borsa |
| | Sadori Reti S.r.l. | Privata |
| | ASTEA S.p.a. | Società mista |

Sezione 3 - Dati di Sintesi MEGAS.NET

I dati patrimoniali ed economici della Società sono rappresentati per dare evidenza ai risultati conseguiti e alle evoluzioni che impatteranno sulla gestione futura

| Stato Patrimoniale keuro | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 375 | 376 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 38.234 | 38.092 |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 1.915 | 2.101 |
| Capitale Immobilizzato | 40.525 | 40.569 |
| Crediti v/ clienti | 297 | 222 |
| Altri crediti | 129 | 186 |
| Ratei e risconti attivi | 468 | 288 |
| Attività a breve | 894 | 696 |
| Debiti v/fornitori | 179 | 29 |
| Debiti tributari e previdenziali | 66 | 48 |
| Altri debiti | 252 | 269 |
| Ratei e risconti passivi | 474 | 459 |
| Passività a breve | 971 | 804 |
| Capitale d'esercizio netto | (77) | (108) |
| Fondo TFR | 246 | 288 |
| Altre passività a medio e lungo termine | 1.612 | 1.621 |
| Passività a medio lungo termine | 1.859 | 1.909 |
| Capitale investito | 38.589 | 38.552 |
| Patrimonio Netto | (36.259) | (35.869) |
| Posizione finanziaria M/L | (3.040) | (3.592) |
| Posizione finanziaria BT | 710 | 908 |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (38.589) | (38.552) |

Immobilizzazioni:

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano i costi sostenuti per Espropri e Servitù di cui 151 keuro relativi al Servizio Gas e per 220 keuro relativi al Servizio Idrico

Le immobilizzazioni materiali sono costituite:

- Terreni e Fabbricati per 1.324 keuro di cui 660 keuro relativi alla Sede di Pesaro e 663 keuro relativi agli immobili dell'Acquedotto dell'Alto-Metauro
- Impianti e Reti Gas per 33.761 keuro

- Impianti e Reti Idriche per 2.514 keuro
- Altri impianti per 69 keuro
- Altri beni per 11 keuro
- Immobilizzazioni in corso per 555 keuro di cui 534 keuro per Illuminazione Pubblica

Passività e medio-lungo termine:

Oltre al Fondo TFR per 245 keuro vengono riclassificati a tale voce il Fondo rischi su derivati per 680 keuro ed il Fondo contributi su impianti per 883 keuro (nell'anno 2017 la società sta operando al fine di estinguere completamente le operazioni in derivati)

Posizione finanziaria netta:

Le disponibilità liquide sono pari a 1.252 keuro, mentre i debiti v/ banche ammontano a 3.587 keuro

| Conto Economico /keuro | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Ricavi | 2.068 | 2.083 |
| Proventi diversi | 46 | 587 |
| Costi | 530 | 359 |
| <u>Costo del Personale</u> | <u>470</u> | <u>634</u> |
| <u>Margine Operativo Lordo</u> | <u>1.114</u> | <u>1.677</u> |
| <u>Amm.Acc. Sval</u> | <u>379</u> | <u>386</u> |
| <u>Margine Operativo Netto</u> | <u>735</u> | <u>1.291</u> |
| <u>Proventi/(Oneri finanziari)</u> | <u>(194)</u> | <u>(318)</u> |
| <u>Risultato Ante Imposte</u> | <u>541</u> | <u>974</u> |
| <u>Imposte</u> | <u>150</u> | <u>142</u> |
| <u>Risultato Netto</u> | <u>391</u> | <u>832</u> |

I Ricavi sono costituiti:

- Canoni attivi per reti 1.550 keuro (1.100 keuro Gas e 450 keuro Idrico)
- Ricavi gestione illuminazione pubblica 203 keuro
- Gestione ispezione Impianti termici 157 keuro
- Servizi vari ai Soci 140 keuro
- Altri ricavi 18 keuro

Alla voce Proventi vari sono riclassificate sopravvenienze e insussistenze del passivo

I Costi sono relativi a:

- Energia Elettrica e manutenzioni relativi ad Impianti Illuminazione 167 keuro
- Collaborazioni e consulenze 88 keuro
- Spese legali e cause giudiziarie 89 keuro
- Altri costi correlati ai servizi prestati ai Soci 30 keuro
- Compensi Amministratori e Sindaci Revisori 68 keuro
- Altri costi 88 keuro

Il Costo del Personale pari a 470 keuro è relativo a 19 risorse di cui n. 7 con CNL settore gas e acqua e n. 12 dipendenti che svolgono la propria attività in servizi a favore dei Soci con contratto del comparto Regioni ed autonomie locali

Rispetto alla situazione economica evidenziata è necessario isolare i proventi straordinari conseguiti nel 2016 per 45 keuro e tenere conto di quanto definito da Aato in sede di approvazione delle Tariffe Idriche con delibera 11 del 30 maggio 2016: *«le somme corrisposte annualmente alle società patrimoniali subiranno una riduzione del 25% nell'anno 2017, del 37,5% nell'anno 2018 e del 50% nell'anno 2019 rispetto a quanto previsto per l'annualità 2016»*

Sezione 4 - Gli scenari possibili

Partendo dai dati consuntivi e tenendo in considerazione l'evoluzione dello scenario di breve/medio periodo si possono analizzare le seguenti casistiche:

1) - Scenario Gara Gas STAND-ALONE:

→ Rispetto all'attuale canone verrebbe introitato il valore della RCA (6,1% della RAB=Valore Regolatorio dei Beni). Tale importo nel corso del periodo di affidamento andrà a ridursi progressivamente per effetto del deprezzamento del valore come di seguito evidenziato

| mln euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RAB mln | 36,07 | 34,78 | 33,68 | 32,56 | 31,46 | 30,34 | 29,21 | 28,09 | 26,94 |
| RCA mln | 2,49 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,92 | 1,85 | 1,78 | 1,71 | 1,64 |

→ Il beneficio economico dei maggiori «canoni» verrà riassorbito dal costo relativo agli ammortamenti dei cespiti gas

→ Il canone attivo per i beni del Servizio Idrico subirà la riduzione seguente:

| keuro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Canone | 450 | 338 | 281 | 225 |
| Riduzione | | 113 | 169 | 225 |

RCA = ricavo a copertura dei costidi capitale investito

Rab (Regulatory Asset Base)= valore degli asset = valore del capitale investito come riconosciuto dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. (costo storico rivalutato)

Evoluzione Conto Economico

| Conto Economico /keuro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ricavi | 2.068 | 1.910 | 1.854 | 3.215 | 2.854 |
| Costi | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Costo del Personale | 470 | 479 | 489 | 499 | 509 |
| Margine Operativo Lordo | 1.068 | 901 | 835 | 2.187 | 1.816 |
| Amm.Acc. Sval. | 379 | 379 | 379 | 1.532 | 1.532 |
| Margine Operativo Netto | 689 | 522 | 457 | 655 | 284 |
| Proventi/(Oneri finanziari) | (194) | (194) | (194) | | |
| Risultato Ante Imposte | 495 | 328 | 263 | 655 | 284 |
| Imposte | 150 | 100 | 80 | 199 | 86 |
| Risultato Netto | 345 | 228 | 183 | 456 | 198 |

→ A fronte dei maggiori ricavi conseguenti al nuovo «corrispettivo» gas il risultato netto prospettico subirà una flessione; l'effetto positivo è neutralizzato dalla flessione del canone «idrico» e dagli ammortamenti dei beni gas che saranno in capo alla proprietà

2) -Cessione Reti in Gara Gas:

→ La cessione delle reti, così come indicato dal MISE, è possibile solo nel momento della Gara per la concessione e viene indicata la RAB (Megas.Net circa 36 mln) come valore di riferimento

→ Tale operazione genererebbe una plusvalenza (tassabile) rispetto al valore contabile e farebbe confluire un importo rilevante in cassa (circa 33,9 mln)

→ L'ipotesi di stacco di un dividendo straordinario finalizzato a far confluire nelle casse dei Soci il valore realizzato sarebbe comunque limitato al valore dell'utile di periodo e delle riserve distribuibili cumulate (circa 8,0 mln di euro)

| keuro | Importo | RAB | Plusvalenza |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Valore contabile reti gas Old | 33.760 | | |
| Valore contabile reti gas retrocesse | 6.000 | | |
| Fondo ripristino reti gas | -11.574 | | |
| Valore netto | 28.186 | 36.073 | 7.887 |
| Imposte | | | -1.893 |
| Plusvalenza netta | | | 5.994 |

Cessione Reti in Gara Gas:

→ Cesserebbe il Canone da distribuzione e le attività aziendali sarebbero limitate agli eventuali Servizi ai Soci e al Servizio di Illuminazione Pubblica

→ La dinamica costi resterebbe pressochè invariata: i principali oneri sono correlati ai servizi minori; i costi fissi ed il costo del personale, salvo scelte strategiche, sono incomprimibili

| Conto Economico /keuro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ricavi | 2.068 | 1.910 | 1.854 | 698 | 698 |
| Plusvalenza | | | | 7.887 | |
| Costi | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Costo del Personale | 470 | 479 | 489 | 499 | 509 |
| Margine Operativo Lordo | 1.068 | 901 | 835 | 7.557 | (340) |
| Amm.Acc. Sval. | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Margine Operativo Netto | 689 | 522 | 457 | 7.178 | (719) |
| Proventi/(Oneri finanziari) | (194) | (194) | (194) | | |
| Risultato Ante Imposte | 495 | 328 | 263 | 7.178 | (719) |
| Imposte | 150 | 100 | 80 | 2.18 | |

3) - Fusione di Megas.Net in Marche Multiservizi:

→ In seguito all'operazione le reti Gas di Megas.Net acquisirebbero un maggior valore, VR stimato in un range da 50 a circa 54 mln, così come definito dalle Linee Guida MISE - Tale attribuzione di maggior valore è possibile solo perché si avrebbe coincidenza di Concessionario e Proprietario degli Asset

→ In caso di aggiudicazione della Gara Gas i Soci Pubblici continuerebbero a godere della rendita delle reti attraverso Marche Multiservizi (Dividendi)

→ Valorizzazione delle Reti Gas a VIR in caso di perdita della Gara Gas

→ Possibilità per i Soci di Megas.Net di «smobilizzare» parte delle quote

→ il trasferimento della proprietà degli Asset «Idrici» di Megas.Net, 3,4 mln di euro, non comprometterebbe alcuna variazione in riferimento alla «titolarità», in quanto i «beni» a fine concessione torneranno nella disponibilità dei Comuni proprietari che, attraverso l'Autorità d'Ambito, andranno ad espletare la gara per la gestione del Servizio così come previsto dalla normativa

→ in Megas.Net vi è una pluralità di contratti di lavoro applicati al Personale dipendente, con disparità di trattamento normativo ed economico che, con la Fusione verrebbe superata

Capitale Sociale/Patrimonio Netto AS IS (mln/euro)

Megas.Net **Capitale Sociale mln euro 32,919** **Patrimonio Netto mln euro 36,259**

| soci | Capitale sociale mln/euro | Patrimonio Netto mln/euro | % |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO | 13,244 | 14,587 | 40,230% |
| COMUNE DI URBINO | 6,054 | 6,668 | 18,391% |
| COMUNE DI URBANIA | 2,067 | 2,277 | 6,279% |
| COMUNE DI FERMIGNANO | 1,937 | 2,133 | 5,884% |
| COMUNE DI ACQUALAGNA | 1,522 | 1,676 | 4,623% |
| COMUNE DI PERGOLA | 1,034 | 1,139 | 3,140% |
| COMUNE DI FOSSOMBRONE | 0,835 | 0,920 | 2,536% |
| COMUNE DI VALLEFOGLIA | 0,824 | 0,908 | 2,503% |
| COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | 0,806 | 0,888 | 2,449% |
| COMUNE DI MONTELABBATE | 0,421 | 0,463 | 1,278% |
| COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO | 0,374 | 0,412 | 1,137% |
| COMUNE DI MONDAVIO | 0,364 | 0,401 | 1,107% |
| ALTRI | 3,437 | 3,787 | 0,104% |
| Totale | 32,919 | 36,258 | 100% |

Valore stimato Megas.Net 45,916 mln di euro*

*Il valore stimato è il risultato di quanto indicato dalle Linee Guida del MISE per la valorizzazione degli Asset Gas rettificato dai valori della PFN, dei Fondi Rischi e del costo del personale attualizzato.

La valutazione definitiva spetterà all'Advisor individuato dal Soci di Megas.Net

| Soci | Valore stimato | % |
|------------------------------|-----------------------|----------|
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO | 18,47 | 40,230% |
| COMUNE DI URBINO | 8,44 | 18,391% |

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| COMUNE DI URBANIA | 2,88 | 6,279% |
| COMUNE DI FERMIGNANO | 2,70 | 5,884% |
| COMUNE DI ACQUALAGNA | 2,12 | 4,623% |
| COMUNE DI PERGOLA | 1,44 | 3,140% |
| COMUNE DI FOSSOMBRONE | 1,16 | 2,536% |
| COMUNE DI VALLEFOGLIA | 1,15 | 2,503% |
| COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | 1,12 | 2,449% |
| COMUNE DI MONTELABBATE | 0,59 | 1,278% |
| COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO | 0,52 | 1,137% |
| COMUNE DI MONDAVIO | 0,51 | 1,107% |
| ALTRI | 4,80 | 10,445% |
| Totale | 45,92 | 100,00% |

In seguito all'operazione di Fusione i Soci EX Megas.Net, avranno la possibilità di smobilizzare parte delle quote di Marche Multiservizi (con il limite del 32,66% del valore di Megas.Net) per un importo complessivo di circa 15 mln di euro

Affinché tale iniziativa possa essere portata a compimento ed il Partner Industriale possa mantenere il 45% del capitale e condizioni di governance allineate alle attuali, dovrà partecipare con un apporto in denaro

In caso di aggiudicazione della Gara Gas i Soci Pubblici continuerebbero a godere della rendita delle reti attraverso Marche Multiservizi (Dividendi)

Con un dividendo previsto in maniera prudenziale in 0,30 euro ad azione, le azioni assegnate ai Soci in Fusione al netto dell'operazione di "smobilizzo, consentirebbero di conseguire annualmente i dividendi di seguito ipotizzati

| Soci | Ipotesi dividendo |
|--------------------------------|-------------------|
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO | 359,32 |
| COMUNE DI URBINO | 164,16 |
| COMUNE DI URBANIA | 56,00 |
| COMUNE DI FERMIGNANO | 52,51 |
| COMUNE DI ACQUALAGNA | 41,22 |
| COMUNE DI PERGOLA | 28,00 |
| COMUNE DI FOSSOMBRONE | 22,53 |
| COMUNE DI VALLEFOGLIA | 22,38 |
| COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | 21,75 |
| COMUNE DI MONTELABBATE | 11,51 |
| COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO | 10,10 |
| COMUNE DI MONDAVIO | 9,94 |
| ALTRI | 93,42 |
| Totale | 892,84 |

L'operazione di Fusione è finalizzata :

- alla razionalizzazione delle società partecipate dai Soci Pubblici
 - alla valorizzazione delle partecipazioni dei Soci Pubblici
 - ad ottimizzare le operazioni di investimento sui business gestiti
 - alla razionalizzazione delle risorse
-
- economie di scala nell'area tecnica, in quella amministrativa e finanziaria, conseguenti alla ripartizione dei costi fissi su volumi di attività maggiori, permetteranno di raggiungere un livello maggiore di efficienza ed efficacia, nonché un rafforzamento della struttura finanziaria aziendale
-
- economie di scopo conseguenti all'acquisizione del vantaggio competitivo derivanti dalla convergenza strategica e correlazione di interessi tra i business in cui sono attive le società e dalla condivisione di uno o più stadi della catena del valore degli stessi business

Fusione di Megas.Net in Marche Multiservizi:

→ L'ipotesi di Fusione è l'unica operazione che garantisce e consente la creazione di un significativo valore aggiunto , semplicemente per un fatto sinergico

→ Infatti, il valore delle reti gas Megas Net se mantenute (IPOTESI 0) o cedute in sede di gara (IPOTESI 1) rimarrebbero a valore contabile di 28,2 mln di euro (IPOTESI 0), o al loro valore di RAB 36 mln circa (IPOTESI 1)

→ Nell'IPOTESI 2: l'unificazione ad un unico soggetto della titolarità e della gestione porta il loro valore ad un range stimato dai 50 ai 54 milioni di euro. Di conseguenza un incremento importante del valore degli asset patrimoniali della Società MegasNet, e quindi dei suoi soci

→ Da ciò consegue che la ripartizione del valore creato dalle sinergie tra le due parti e la valutazione del compendio aziendale nel suo insieme, porta ad un significativo maggiore valore di Megas.Net.

Vanno infine considerate anche le immediate economie di spesa relative ai costi di gestione dell'attuale sede, dell'amministratore unico e dell'organo di revisione nonché relativi a incarichi professionali per aspetti fiscali, elaborazione stipendi, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sezione 5 - Analisi delle problematiche giuridiche

Distribuzione del gas

- cessione anche indiretta dei beni

Prioritariamente all'analisi del procedimento civilistico inerente alla incorporazione della società proprietaria delle reti gas in altro soggetto giuridico (nel caso pubblico/privato è necessario chiedersi se nulla osta dal punto di vista giuridico alla cessione anche indiretta di tali beni.

Un parere della Corte dei conti (sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 3/7/2013 n. 295) ha statuito che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas di proprietà pubblica è alienabile a soggetti privati. In questo senso, è ammessa la commercializzazione a condizione che ne sia garantita la destinazione all'esercizio del pubblico servizio.

Il parere in questione è destinato a rivestire notevole rilievo per gli enti locali impegnati nel tempo da nuove gare. Per questo motivo dunque, occorre compiere alcune osservazioni in ordine ad esso.

L'analisi deve partire dalla disamina dell'inquadramento giuridico in materia di alienazione di reti ed impianti pubblici.

- Aspetto civilistico

Al riguardo va osservato che, reti ed impianti destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile della P.A. (in tal senso: TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 16 marzo 2010, n. 1256; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 24 agosto 2009, n. 1564; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 11 giugno 2007, n. 490; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 24 ottobre 2005, n. 3893).

Tali pronunce si basano sul combinato disposto dell'art. 826, comma 3, c.c. nonché, per ciò che attiene alla loro circolazione, dell'art.828, comma 2, c.c.. In primo luogo secondo l'art. 826, comma 3, c.c. farebbero parte del patrimonio indisponibile dello Stato (o di province e di comuni) i beni destinati ad un pubblico servizio.

In secondo luogo l'art. 828, comma 2, c.c. afferma l'impossibilità di distrarre, dalla loro destinazione, i beni del patrimonio indisponibile "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano" .

E' evidente come tale previsione non autorizzi ad affermare che tali beni non possano essere oggetto di negozi giuridici, limitandosi solamente a prevedere che gli stessi non debbano essere distratti dalla destinazione pubblica loro assegnata. Orientamento confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella parte in cui ha affermato che "i beni patrimoniali indisponibili [...] sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato". In proposito è necessario sottolineare la coincidenza di questo concetto di "disponibilità" con quello espresso dal Decreto Letta in materia di distribuzione del gas.

Ciò nonostante tali conclusioni, riferibili al solo inquadramento civilistico della fattispecie, necessitano l'integrazione con la disciplina specifica dettata in materia di pubblici servizi.

- Aspetto relativo alla normativa di settore

In tema di distribuzione gas si osserva come le disposizioni normative, a partire dal D.Lgs. 164/2000, non si preoccupino di regolare l'alienabilità dei cespiti, limitandosi a prevedere che reti ed impianti siano posti nella disponibilità del concessionario.

Tuttavia, rientrando l'attività di distribuzione del gas nel novero dei servizi pubblici locali, si rende necessario considerare come la normativa relativa a questi ultimi abbia regolato l'alienabilità delle impianti e delle reti.

Il comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico degli Enti Locali) vietava agli enti locali la cessione delle reti, ad eccezione (per via di modifiche legislative successive) del conferimento a società patrimoniali a capitale. Queste società erano costituite inizialmente da capitale detenuto a maggioranza dall'ente pubblico, successivamente la quota pubblica è arrivata a coincidere con la totalità del capitale. Tale disciplina, riferendosi a tutti i servizi pubblici locali, si applicava naturalmente anche alla distribuzione del gas. Tuttavia, l'intervento della legge 24 Novembre 2003, n. 326 ha escluso l'applicazione della normativa in materia di servizi pubblici locali all'ambito della distribuzione del gas.

Di conseguenza, essendo venute meno le disposizioni che vietavano la cessione delle reti, l'alienazione-circolazione delle stesse non incontrava limiti.

Successivamente, è entrato in vigore l'art. 23 bis, comma 11, del D.Lgs. 112/2008, il quale ha abrogato le sole disposizioni dell'art 113 incompatibili ad esso, lasciando invariate le altre.

In ordine alla questione in esame, tale articolo, al comma 5, ha ribadito l'incredibilità delle reti pubbliche, ed anzi - secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale (Sent. 320/2011) - ha escluso anche la possibilità di conferire le reti a società a capitale interamente pubblico. Per quanto qui interessa si osservi che la medesima disposizione, al comma 1, fa salve le norme contenute nel D.lgs 164/2000. Così facendo, il divieto generale di cui sopra non sembra riferibile al settore del gas.

Tuttavia, tale disciplina è stata oggetto di abrogazione referendaria causando un vuoto normativo colmato solo dal D.L. 138/2011, il cui articolo 4 ha riproposto in linea generale il contenuto della norma abrogata che, nella fattispecie, vietava la cessione delle reti pubbliche.

Nondimeno, anche in questa disposizione era esclusa, dal comma 34, l'applicazione della suddetta normativa allo specifico settore della distribuzione gas. Di conseguenza, in applicazione di quest'ultimo comma non permaneva alcun limite all'alienabilità delle reti.

Anche detta norma è poi stata espunta dall'ordinamento in forza di una dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.

Inoltre, in linea generale, in seguito ad una dichiarazione di incostituzionalità si riespande la disciplina preesistente. Ciò nonostante, questo principio generale non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che, la disciplina previgente, è stata, a sua volta, oggetto di abrogazione referendaria ed è dunque inesistente.

Né tantomeno può trovare applicazione la disciplina applicata anteriormente al referendum abrogativo. In questo senso infatti, la Corte Costituzionale ha più volte escluso che l'abrogazione referendaria di una norma possa far rivivere le antecedenti disposizioni.

Di conseguenza, la materia è oggi innanzitutto regolata dalla normativa comunitaria, la quale fissa le regole concorrenziali base da rispettare, nonché dalle parti dell'art 113 TUEL non abrogate dall'art. 23 bis sopra richiamato.

Inoltre, il legislatore nazionale è intervenuto in materia attraverso normativa di dettaglio integrativa della disciplina comunitaria, di cui ora si è detto, in particolare in forza dei commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dell'art. 34 del D.L. 179/2012.

E' necessario osservare che, né i principi comunitari, né le eventuali parti residue dell'art 113 TUEL, né, per ultimo, le recenti disposizioni di cui sopra contengono disposizioni in ordine all'alienabilità delle reti.

Va infine evidenziato che il D.Lgs. 175/2016 (T.U. delle società a partecipazione pubblica) all'art. 28, nel disporre l'abrogazione di numerose disposizioni normative previgenti ha espressamente abrogato, al comma 1 lett. b) l'art. 14 comma 1 del D.L. n. 269/2003 (convertito nella L. n. 326/2003) che aveva introdotto il primo periodo dell'art. 113 comma 13 del TUEL.

Per effetto di tale abrogazione risulta pertanto espunta dall'ordinamento la disposizione che prevedeva "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile."

Concludendo, alla luce delle disposizioni di legge fin qui analizzate non si rinvergono previsioni che impediscano l'alienazione delle reti destinate alla distribuzione del gas.

Né, più in generale, vi sono disposizioni ostative l'alienazione di reti ed impianti destinati ad altri servizi pubblici tali quindi da giustificare per analogia il divieto in materia di gas. In questo senso, permangono i soli limiti legati alla natura di beni demaniali dei cespiti destinati ad alcuni servizi, quali ad esempio l'idrico.

A questo quadro normativo va ad aggiungersi il D.M. 12 novembre 2011, n. 226 del Ministero dello sviluppo economico e recante il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale", emanato in attuazione dell'articolo 46-bis comma 1 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

Tale normativa potrebbe essere interpretata come un divieto all'alienazione delle reti pubbliche.

In particolare, l'art. 7 comma 2, del D.M. individua le reti e gli impianti riferibili a soggetti pubblici. In questo senso, sono evidenziati sia quelli di proprietà dei gestori, ma per i quali è prevista la devoluzione gratuita agli enti locali a fine concessione, sia quelli che già sono di proprietà degli enti locali (o delle società patrimoniali a loro riferibili). Il comma in esame dispone che solo questi ultimi dovranno essere ceduti dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento del valore di rimborso.

Della destinazione finale delle reti pubbliche si occupa il comma 3 dell'art 8. Questo impone al gestore uscente di cedere tali reti al gestore entrante, naturalmente a fronte di un corrispettivo identificato da un canone di utilizzo. La disposizione delinea in modo chiaro due distinte fattispecie. In primo luogo, consente la vendita dei soli impianti facenti capo ad operatori privati. Secondariamente, per le reti riferibili a soggetti pubblici la normativa permette solo che, al contrario, vengano "affittati" al gestore.

Deve quindi essere chiarito se tale previsione sia da ritenersi vincolante e, dunque, tale da inibire la possibilità di alienare i cespiti pubblici.

L'esame della norma induce ad affermare che essa regoli in modo chiaro la disciplina inerente lo svolgimento della gara, e che quindi, in questa fase, le reti pubbliche non possano essere riscattate. Tuttavia, ciò che non è chiaro è se sia inibita la vendita anche in una fase anteriore alla gara.

Come sovente accade, la risposta muta a seconda dell'interpretazione utilizzata. che si ricorra ad un'interpretazione di carattere letterale oppure sostanziale.

Secondo l'interpretazione letterale deve osservarsi che il testo normativo non contiene un esplicito divieto di alienazione (sulla falsa riga delle norme analizzate nei paragrafi precedenti).

Dal punto di vista sostanziale, invece, la norma sembra evidenziare la volontà del legislatore di delineare un doppio binario a seconda che le reti siano pubbliche o private, prevedendo in particolare l'incedibilità delle reti di proprietà pubblica. Una siffatta volontà non può che avere portata generale e quindi non riferirsi al solo momento della gara, in caso contrario la previsione sarebbe priva di ogni concreta rilevanza, potendo essere superata dall'alienazione avvenuta nell'imminenza della gara.

Tale incertezza può essere superata da un ulteriore rilievo: la norma in esame – la cui interpretazione suggerisce l'incedibilità delle reti del gas - contrasterebbe con la disciplina codicistica, nella fattispecie con il combinato disposto degli artt. 826 ed 828 c.c. Dunque, si tratta di comprendere se le disposizioni del D.M. hanno il potere di derogare norme di natura primaria, quali quelle del c.c..

Ebbene, il D.M. - pur essendo stato emanato in applicazione di una fonte primaria (ossia l'art. 46 bis, comma 1, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159) - è stato adottato in forza dell'art. 17 commi 3 e 4 della L. 400/1988, e, dunque, si palesa come fonte secondaria (In questo senso l'art. 4 delle Preleggi prevede che "I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi"). Pertanto, laddove la previsione in oggetto fosse interpretata alla stregua di un generale divieto di alienazione dei beni del patrimonio indisponibile afferenti la distribuzione del gas, dovrebbe comunque recedere dinanzi alla fonte primaria (Codice Civile) con la quale si trova in contrasto. Di conseguenza, è giocoforza accogliere l'interpretazione più restrittiva della disposizione che limita l'incedibilità al momento della gara.

Per questo motivo, può concludersi che neanche il D.M. contiene un divieto all'alienazione dei cespiti in questione salvo che al momento della gara.

Deve comunque osservarsi che, laddove si ammetta la possibilità di alienare i cespiti, si dovrebbe considerare il carattere pubblico degli stessi, e, dunque, l'ente proprietario dovrà, in linea generale, assumere tutte le misure volte a tutelare l'interesse pubblico applicando le disposizioni dettate in tema di alienazione di beni pubblici.

Idrico

Le considerazioni sopra riportate con riferimento in generale ai servizi pubblici locali valgono anche per il servizio idrico con le seguente specificità riguardo al caso concreto.

La normativa relativa all'alienabilità delle reti e degli impianti è stata caratterizzata da numerosi mutamenti normativi ai quali si è aggiunto un referendum abrogativo e l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 199 del 2012).

La materia è oggi innanzitutto regolata dalla normativa comunitaria, la quale fissa le regole concorrenziali di base da rispettare, nonché dalle parti dell'art 113 del d.lgs. n.267/2000 non abrogate dall'art. 23-bis del d.lgs. n. 112/2008.

È necessario osservare che, né i principi comunitari, né le eventuali parti residue dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, né, per ultimo, le recenti disposizioni introdotte dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012 contengono previsioni speciali in ordine all'alienabilità delle reti né tantomeno ostacoli ad una cessione delle stesse.

Nel servizio idrico, tuttavia, a differenza di quanto visto nel settore gas, non ci sono disposizioni che prevedano o escludano la retrocessione della rete al soggetto pubblico una volta terminata la gestione del servizio.

Ne consegue che l'eventuale restituzione dei beni al termine della gestione dovrebbe essere pattuito contrattualmente dalle parti. Una siffatta previsione è contenuta nella "Convenzione di regolazione del servizio idrico integrato" stipulata tra l'ATO Marche Nord Pesaro Urbino e la Società Marche Multiservizi S.p.A., il cui articolo 31 stabilisce:

"obbligo di restituzione/devoluzione dei beni e infrastrutture facenti parte del S.I.I. al termine della convenzione e calcolo del valore residuo:

1. prevedere che al termine della convenzione per naturale scadenza cessazione anticipata (risoluzione per inadempimento, revoca/riscatto) si proceda come segue: per quanto riguarda i beni di indicati all'art. 7 lett. a) e b) della presente Convenzione si procederà alla loro restituzione, a titolo gratuito, all'Autorità di Ambito ovvero ai Comuni indicati dalla medesima Autorità di Ambito".

Tra questi beni vi rientrano quelli conferiti in attuazione del comma 13 art. 113 TUEL e dell'art. 35 LF 2002, dagli enti locali alle società patrimoniali a capitale pubblico totalitario.

Nel caso di specie tra i suddetti beni figura l'Acquedotto del Nerone che quindi ricadrebbe nell'applicazione dell'articolo 31 della "Convenzione di regolazione del servizio idrico integrato" stipulata tra l'ATO Marche Nord Pesaro Urbino e la Società Marche Multiservizi.

Alla luce di quanto precede l'alienazione delle reti pubbliche non è vietata, fermo restando il vincolo di destinazione al servizio pubblico.

Occorre però precisare che, nel caso di specie, gli Enti Locali della Provincia di Pesaro e Urbino si sono avvalsi di quanto disposto (nel periodo di vigenza) dall'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000 (oggi abrogato) costituendo la società MEGAS.NET e trasferendo alla stessa la proprietà dei loro asset (es. le reti e gli impianti).

Per effetto di tali operazioni, i beni in questione, hanno quindi già perso definitivamente il carattere della demanialità, fermo restando il vincolo della loro destinazione al servizio pubblico.

Conclusioni

Con questa breve relazione si sono voluti fornire al Presidente e ai Signori Consiglieri alcuni elementi che si spera siano utili al fine di valutare l'interesse pubblico e la fattibilità giuridica della prospettata operazione di fusione per incorporazione della società Megas Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A..

In merito al quadro generale relativo alla proprietà delle reti e della gestione pubblica o privata del servizio di distribuzione del gas, dai dati raccolti risulta evidente che, i gestori sono proprietari della maggior parte

delle reti gas (79% gestori, 21% comuni) e le società di gestione in buona parte quotate in borsa sono partecipate dagli enti pubblici in media per il 32% (dato 2016, nel 2014 era il 34,2%).

Pertanto è chiaro che la parte privata è prevalente.

Per quel che riguarda la proprietà delle reti, la Regione Marche si discosta dal dato nazionale, infatti la quota posseduta dai comuni è del 52,2% (nel 2016), cosa che in sede di "GARA GAS" facilita la partecipazione delle ditte interessate in quanto sarà inferiore l'entità del VIR da retrocedere ai gestori uscenti.

La Regione Marche nel quadro nazionale rappresenta una realtà di piccole dimensioni 2,9% del clienti, 2,8% dei volumi di vendita.

Per quel che riguarda la Società Megas Net S.p.A. è già stato evidenziato nell'atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 22 del 29/09/2017, con il quale è stato approvato l'ultimo piano di razionalizzazione delle partecipate, che alcune attività svolte dalla stessa, illuminazione pubblica, sviluppo energie rinnovabili ecc., sono oggetto sociale anche di Marche Multiservizi S.p.A. e tale situazione da sola porta ad approfondire una ipotesi di razionalizzazione tramite anche una possibile fusione.

Esaminando i bilanci 2015 e 2016 risulta evidente che Megas Net è una società solida e ben strutturata con un consistente patrimonio netto (36.259.000,00 nel 2016) e produzione di utili rilevanti per la dimensione della società (391.000,00 nel 2016).

Le maggiori entrate di Megas Net sono però rappresentate da canoni attivi per reti pari a 1.550.000,00 euro (1.100.000,00 da reti gas e 450,00 da reti idrico).

Tali entrate saranno condizionate in futuro dalle scelte che potranno essere fatte in sede di gara gas e da quelle già formalizzate dall'ATA del nostro territorio .

Infatti, a causa di queste ultime, il canone del servizio idrico subirà le seguenti riduzioni:

| | |
|------|------------------|
| 2016 | 450.000,00 euro |
| 2017 | 338.000,00 euro |
| 2018 | 281.000,00 euro |
| 2019 | 225.000,00 euro. |

In sede di gara gas gli scenari possibili possono essere tre:

- mantenimento della situazione esistente

- cessione delle reti in gara gas
- fusione prima della gara tra le due società in questione.

Il primo scenario vede in sostanza, svolta la gara, il riconoscimento a Megas Net di un canone superiore (si stima un aumento di circa 1.350.000,00 euro) che però sarà in parte compensato dagli ammortamenti dei beni gas in capo alla proprietà ed andrà poi riducendosi negli anni.

Sulla base dei dati attualmente in possesso si potrebbe ipotizzare il seguente andamento del risultato netto di Megas Net nel triennio più significativo, influenzato dall'andamento dei canoni dell'idrico e del gas:

2018 €. 183.000,00

2019 €. 456.000,00

2020 €. 198.000,00

Il secondo scenario è sicuramente quello peggiore in quanto la vendita delle reti al momento della gara porterebbe all'ottenimento immediato di una forte disponibilità di cassa e della realizzazione di un'importante plusvalenza (tassabile), facendo perdere però negli esercizi futuri il più importante ricavo della società minando così la sua stessa sopravvivenza.

Il terzo scenario appare quello forse più interessante da un punto di vista dei risultati, sia in termini di riduzione dei costi che di valorizzazione del patrimonio e delle rendite.

L'operazione di fusione è l'unica che garantisce la creazione di un significativo valore aggiunto. Infatti il valore delle reti gas di Megas Net se mantenute o cedute in sede di gara, rimarrebbero a valore contabile di 28,2 milioni di euro o al valore di RAB (Valore Capitale Investito) di 36 milioni di euro circa. Nell'ipotesi di unificazione ad un unico soggetto della titolarità e della gestione, porta il loro valore ad un range stimato dai 50 ai 54 milioni di euro.

Oltre a ciò, i soci, in caso di aggiudicazione della gara del gas, continuerebbero a godere della rendita delle reti attraverso i dividendi distribuiti da Marche Multiservizi.

Altri vantaggi dell'operazione potrebbero essere:

- la possibilità per i soci di Megas Net di smobilizzare parte delle quote
- l'omogeneizzazione dei contratti di lavoro dei dipendenti di Megas Net

- le economie di scala ottenibili nella gestione dei servizi

- il venir meno di alcuni costi (gestione sede, amministratore, consulenti, revisori, ecc.).

Va precisato inoltre che la cessione delle reti relative al servizio idrico non comporterebbe alcuna variazione in riferimento alla titolarità in quanto tali beni, a fine concessione, torneranno nella disponibilità dei comuni proprietari che, attraverso l'autorità d'ambito, andranno ad espletare la gara per la gestione del servizio.

Per quel che riguarda i servizi attualmente gestiti dal Megas Net a favore dei comuni soci si ritiene che Marche Multiservizi possa subentrare nei contratti in essere sino alla loro naturale scadenza mantenendo le stesse condizioni stabilite in sede di affidamento.

E' chiaro che successivamente gli enti non potranno più procedere con affidamenti diretti nei confronti di Marche Multiservizi.

Venendo ora alle problematiche giuridiche dell'operazione l'esame della normativa vigente della giurisprudenza e della dottrina mi ha portato alle seguenti considerazioni.

Va detto innanzitutto che i due soggetti interessati alla fusione sono una società a totale capitale pubblico ed una a maggioranza pubblica con socio privato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica e l'operazione fa parte del piano di razionalizzazione approvato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, alla luce di ciò non si ritiene vi siano ostacoli alla fusione dei due soggetti. Detto ciò le due questioni più rilevanti da esaminare sono la possibilità di cessione anche indiretta delle reti gas e acqua e la prossimità della gara del gas.

In merito a tali problematiche va ricordato che in base a quanto previsto dal codice civile le reti dell'idrico di proprietà degli enti locali sono classificabili come beni demaniali e le reti destinate al servizio di distribuzione del gas rientrano, se di proprietà dello stato e di enti locali, nel patrimonio indisponibile.

Oltre alle norme civilistiche nel documento presentato è stata presa in esame anche la disciplina specifica di settore, in particolar modo quella relativa alla gestione del gas.

Dall'esame della normativa nazionale e comunitaria non si rilevano, a mio modesto parere, limiti all'alienabilità delle reti fatto salvo il vincolo di destinazione pubblica. Un ulteriore approfondimento può essere fatto sulla portata del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale", che si ritiene possa essere interpretato, per la parte che ci interessa, come disposizione che limita l'incandidabilità al momento della gara.

Altro aspetto da attenzionare è poi il rispetto della normativa relativa alla modalità di cessione di beni pubblici. In merito a ciò va precisato che l'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 prevede che "in casi eccezionali, a seguito di a deliberazione motivata dall'organo competente...., che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente".

Per quel che riguarda le reti del servizio idrico di proprietà di Megas Net, sempre a mio modesto parere, si ritiene di poter sposare la tesi per cui nel momento in cui gli enti locali del territorio si sono avvalsi di quanto disposto dall'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000 costituendo la società Megas e trasferendole la proprietà dei beni, gli stessi hanno perso il carattere della demanialità, restando il vincolo della loro destinazione a servizio pubblico e siano pertanto cedibili.

Si rammenta infine che la convenzione di regolazione del servizio idrico integrato stipulata tra ATO Marche Nord Pesaro e Urbino e Marche Multiservizi S.p.A. prevede che al termine della convenzione stessa si procederà alla restituzione, a titolo gratuito, dei beni all'ATO ovvero ai comuni dalla stessa indicati per cui la proprietà ritornerà agli enti locali, in quanto alla prossimità della gara del gas non sono state individuate norme che impediscano l'operazione in oggetto.

Le considerazioni fin qui fatte portano a ritenere percorribile l'ipotesi di fusione tra le due società partecipate Megas Net S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A. fatti salvi ulteriori approfondimenti di natura giuridica come tra l'altro già previsto nel piano delle azioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo.

SEZIONE 6

Appendice normativa:

- Pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
- Art. 826 C.C. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
- Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 (ud. 19/06/2012)
- Sentenza Corte Costituzionale n. 320 del 25/11/2011 (ud. 18/10/2011)
- Delibera Corte del Conti Lombardia Sez. controllo n. 295 del 03/07/2013
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
- D.L. 25/06/2008, n. 112 – art. 23-bis
- D.L. 13/08/2011, n. 138 – art 4
- D.L. 01/10/2007, n. 159 art. 46bis
- D.L. 18/10/2012, n. 179 art. 34
- D.L. 30/09/2003, n. 269 – art. 14
- D.M. 12/11/2011, n. 226
- L. 23/08/1988, n. 400 – art. 17
- T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 11/06/2007, n. 490
- T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent. 16/03/2010, n. 1256
- T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent. 24/08/2009, n. 1564
- T.A.R. Milano Sez. III, 24/10/2005, n. 3893
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267 – art. 113



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 2079/2017 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA IPOTESI DI FUSIONE DELLA SOCIETÀ MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 08/11/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2079/2017 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA IPOTESI DI FUSIONE DELLA SOCIETÀ MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 06/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 28 DEL 09/11/2017

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA IPOTESI DI FUSIONE DELLA
SOCIETÀ MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 10/11/2017

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale